Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 9 ottobre — Numero 240

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1806 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i ruoli organici del personale delle dogane ed imposte indirette approvati con le leggi 9 luglio 1911 n. 675 e 5 giugno 1913 n. 541 e col decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 406, e le modificazioni apportate ad alcuni di essi con la citata legge 5 giugno 1913 n. 541 e con quelle del 25 giugno 1913 n. 757 e del 12 luglio 1917 n. 1142, la quale, tra l'altro, autorizzò il governo del Re a formare un unico ruolo organico dei personali delle gestioni daziarie di Roma, Napoli e Palermo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, con effetto dal 1° aprile 1919, in sostituzione degli attuali ruoli organici del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, le annesse tabelle con le relative disposizioni generali e transitorie, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate, le promozioni di grado saranno conferite in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'esercizio corrente e per quelli venturi le variazioni di stanziamento e di denominazione dei relativi capitoli, necessari per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - TEDESCO - SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Lievi varianti sono state apportate a tale disegno.

Per non precludere l'adito a riforme che dalla Corte stessa potrebbero essere disposte allo scopo di semplificare la procedura relativa all'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, è stato tolto ai referendari, preposti alla direzione degli uffici, il divieto di riferire direttamente alle sezioni di controllo.

Per armonizzare le disposizioni riferentisi alle promozioni di grado con quelle che saranno fra breve stabilite da provvedimenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati, si è aggiunta la disposizione per la quale tali promozioni verranno conferite in ogni caso a scelta col criterio del merito comparativo; e ciò non soltanto nell'interesse dei migliori impiegati, ma anche e più specialmente della stessa Amministrazione.

Poichè da tempo un notevole numero di impiegati appartenente alla categoria d'ordine disimpegna lodevolmente mansioni di revisione, si è data alla Corte la possibilità di sdoppiare la sua carriera d'ordine istituendo una nuova categoria di ufficiali di revisione, senza per altro portare alcuna variazione al numero dei posti ed agli stipendi ora determinati dagli organici.

Confido che Vostra Maestà vorrà approvare insieme alle disposizioni già accettate dalla Giunta generale del bilancio anche quelle che si riferiscono alle su indicate modificazioni munendo della Sua augusta firma l'accluso schema di decreto.

Il numero* 1811 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi di direttore superiore e di direttore capo di divisione nel ruolo organico della carriera di concetto della Corte dei conti sono soppressi.

Sono anche soppressi: due posti di segretario di 2ª classe; quattro di segretario di 3ª e uno di segretario di 4ª classe.

Il numero dei referendari è stabilito come appresso:

26 referendari di 1ª classe, con lo stipendio annuo di lire 11,100

23 referendari di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 10.000.

Art. 2.

Al ruolo organico del personale di servizio della Corte dei conti, risultante dalla tabella allegata alla legge 20 dicembre 1914, numero 1387, ferme rimanendo le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 220, sono aggiunti:

1 usciere capo di 1ª classe;

2 uscieri capi di 2ª classe;

2 uscieri di 1ª classe.

Art. 3.

Con effetto dal 1° aprile 1919 gli attuali direttori superiori andranno ad occupare i primi posti della 1ª classe dei referendari secondo l'ordine della rispettiva anzianità, conservando il titolo di cui ora sono provvisti e l'antica differenza di stipendio di lire 1100 come assegno *ad personam*, utile agli effetti della pensione.

Con effetto anche dal 1° aprile 1919, o dalla più recente data risultante dall'ultimo decreto di nomina, agli attuali direttori capi di divisione sono attribuiti qualifica e stipendio di referendario.

La loro graduazione in ruolo, in confronto degli attuali referendari, sarà fatta con decreto del presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza, tenendo per base la data dei rispettivi decreti di prima nomina al grado di referendario o di direttore capo di divisione, e a parità di tale data l'anzianità nel grado precedente; e sarà assegnato lo stipendio di lire 11,100 a coloro che già appartengono alla prima classe dei direttori capi di divisione ed a quei referendari che eventualmente li verranno a precedere in graduatoria.

Lo stipendio di L. 11.100 decorrerà dal 1° aprile 1919 ovvero dalla più recente data stabilita dal decreto di promozione alla prima classe del direttore capo di divisione immediatamente meno anziano.

Coloro che per maturato sessennio saranno già in godimento di assegni superiori allo stipendio conferito col presente decreto continueranno a percepire la differenza come assegno *ad personam*, e tale assegno verrà pure corrisposto, nella identica misura, a quei funzionari che, in dipendenza della fusione dei ruoli di referendario e di capo divisione. risulteranno più anziani degli investiti dell'assegno medesimo.

Art. 4.

Con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, saranno designati i referendari da proporre alla direzione degli uffici della Corte dei conti.

Art. 5.

Ferme rimanendo tutte le disposizioni concernenti soprannumeri o fuori ruolo nelle tabelle organiche del personale della Corte dei conti, i posti di referendario e di direttore capo di divisione, creati per effetto dei decreti Luogotenenziali 24 maggio 1917, num. 839; 2 settembre 1917, n. 1384, e 28 febbraio 1918, n. 220, sono attribuiti, per quanto riguarda i soprannumeri, in ragione di due posti ai referendari di 1ª classe e di due ai referendari di 2ª classe, e, per quanto riguarda i fuori ruolo, uno ai referendari di 1ª classe e due ai referendari di 2ª classe.

Art. 6.

Per l'esame delle contabilità delle spese eseguite durante la guerra da funzionari, corpi, istituti e stabilimenti dipendenti dal Ministero della guerra, sono temporaneamente aggiunti ai ruoli della Corte dei conti:

un referendario di 1ª classe;

due referendari di 2ª classe;

due capi sezione di 1ª classe;

tre capi sezione di 2ª classe:

tre archivisti capi;

tre archivisti di 1ª classe.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello della guerra e sentito il presidente della Corte dei conti, saranno presi tutti i provvedimenti necessari per la costituzione dello speciale ufficio che dovrà procedere allo esame delle anzidette contabilità e saranno determinati i mezzi e le modalità del riscontro.

Art. 7.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate, le promozioni di grado verranno conferite, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità, e ciò anche per i posti già vacanti.

Art. 8.

La Corte dei conti ha facoltà di coprire, con le norme indicate nei successivi articoli, i posti che risulteranno vacanti nei suoi ruoli organici alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

L'assunzione ai posti di segretario sarà fatta mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno prendere parte coloro che si trovino nelle condizioni richieste per l'ammissione al concorso per esame secondo gli ordinamenti in vigore, salvo il limite massimo di età che viene elevato a 35 anni.

Saranno valutati in tali concorsi, oltre i titoli di studio richiesti per la categoria di concetto:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e la licenza di scuola secondaria anteriore con i punti ottenuti;

b) il risultato di concorsi precedenti nella Corte dei conti o in altre Amministrazioni dello Stato;

c) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato ottimo servizio alla Corte dei conti in qualità di avventizi di concetto per non meno di un anno.

Art. 10.

Ferme rimanendo le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, gli altri posti di applicato nella carriera d'ordine saranno conferiti, senza concorso, agli invalidi della guerra che verranno designati dall'Opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, e con le norme indicate nel regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

Gli invalidi anzidetti dovranno avere tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore per l'ammissione agli esami di concorso della categoria d'ordine, intendendosi portato a 35 anni il limite massimo di età, e saranno preferiti:

a) coloro che abbiano più elevati titoli di studio o che li abbiano conseguiti con migliore votazione;

b) gli invalidi che abbiano riportato l'idoneità in precedenti concorsi nelle Amministrazioni dello Stato;

c) coloro che abbiano comunque prestato notevole servizio in Amministrazioni dello Stato.

I posti di applicato che non potessero essere coperti dai sottufficiali o dagli invalidi di guerra saranno conferiti, mediante concorso per titoli, a personale avventizio della Corte dei conti assunto da non meno un anno, che sia in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso, con le norme in vigore, agli esami di concorso della carriera d'ordine, e che non abbia superato i 35 anni di età. In tale concorso saranno valutati i titoli di studio del personale avventizio ed il servizio prestato nella Corte medesima.

Art. 11.

Con decreti del presidente della Corte dei conti saranno banditi i concorsi, determinate le norme per esservi ammessi, nominate le Commissioni di esame ed approvate definitivamente le graduatorie.

I posti vacanti nel ruolo del personale subalterno saranno conferiti, con le norme in vigore, a coloro che non abbiano superato i 35 anni di età.

Art. 12.

I funzionari che entreranno in godimento dei nuovi stipendi continueranno a percepire l'indennità mensile stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 13.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sentito il presidente della Corte dei conti, l'attuale categoria d'ordine degli impiegati della Corte stessa potrà essere sdoppiata, istituendo, senza che siano variati il numero dei posti e gli stipendi, una nuova categoria di ufficiali di revisione.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per il passaggio degli impiegati dalla categoria d'ordine alla categoria di ufficiali di revisione.

Art 14.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1919 per quanto si riferisce all'applicazione dell'art. 3 e dal giorno stesso della sua pubblicazione per ogni altro riguardo.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1810 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale del Ministero del tesoro sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento.

a) Carriera amministrativa:

3 capi divisione - uno di 1ª e due di 2ª classe;

4 capi sezione - due di 1ª e due di 2ª classe;

4 primi segretari - due di 1ª e due di 2ª classe;

b) carriera di ragioneria:

3 capi divisione e ispettori - due di 1ª e uno di 2ª classe;

3 capi sezione e vice ispettori - uno di 1ª e due di 2ª classe;

3 primi ragionieri - due di 1ª e uno di 2ª classe;

c) personale subalterno;

8 agenti tecnici - sei di 1ª, uno di 2ª e uno di 4ª classe;

——

28

==

In diminuzione:

a) carriera amministrativa;

32 segretari - tredici di 2ª, tredici di 3ª e sei di 4ª classe;

b) carriera di ragioneria;

25 ragionieri - dieci di 2ª, dieci di 3ª e cinque di 4ª classe;

c) personale subalterno:

6 agenti tecnici - quattro di 3ª classe e due fuori classe;

——

63

==

Nel ruolo stesso restano consolidati i posti aggiunti in soprannumero coi decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1384, e 14 febbraio 1918, n. 148.

Art. 2.

Nel ruolo organico del personale degli ispettori e vice ispettori per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, è aggiunto un posto di ispettore di 1ª classe.

Art. 3.

Il primo capoverso dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° gennaio 1922, per il collocamento a riposo dei detti funzionari, si applica il limite di età stabilito per i sostituti avvocati erariali ».

Nel ruolo dell'avvocatura erariale sono soppressi i due posti di sostituto segretario e gli articoli 9 e 10 del detto decreto sono abrogati.

All'art. 8 del decreto stesso è aggiunto il seguente capoverso:

« In caso di assenza o di impedimento del segretario generale l'avvocato generale erariale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati da lui dipendenti, il quale interviene come segretario nella Commisione permanente dal personale, ma senza voto consultivo ».

Ai commessi di procura ed allo scrivane è concesso un aumento quadriennale rispettivamente di L. 500 e di L. 300 fino al limite massimo di sette quadrienni.

Art. 4.

Nel ruolo organico del personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

12 ragionieri capi - sei di 1ª e sei di 2ª classe;
20 primi ragionieri - dieci di 1ª e dieci di 2ª classe;
56 ufficiali di ragioneria - dodici di 1ª, ventiquattro di 2ª e venti di 3ª classe.

88

In diminuzione:

60 ragionieri - trenta di 3ª e trenta di 4ª classe;
45 ufficiali di ragioneria - due di 4ª, trentaquattro di 5ª e nove di 6ª classe;
34 magazzinieri-economi - sei di 1ª, quindici di 2ª e tredici di 3ª classe.

139

I magazzinieri-economi, i cui posti sono soppressi, passeranno a far parte, secondo la loro anzianità, del ruolo degli ufficiali di ragioneria.

Art. 5.

Con decreti del ministro del tesoro saranno stabilite le norme pel conferimento dei posti che alla data di promulgazione del presente decreto risulteranno vacanti nel ruolo organico del personale del Ministero del tesoro ed in quello delle ragionerie delle Intendenze di finanza.

Art. 6.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate, le promozioni di grado verranno conferite, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità, e ciò anche per i posti già vacanti.

Art. 7.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1757 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento 6 febbraio 1908, n. 150;
Veduto il R decreto 1º febbraio 1906, n. 30;

Riconosciuta l'opportunità di modificare nell'interesse dei maestri che prestarono servizio militare, le condizioni richieste per l'abilitazione alla direzione didattica;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 76 e 77 del regolamento generale 6 febbraio 1908, n. 150, sono sostituiti i seguenti:

Art. 76. — Il diploma di direttore didattico si conferisce:

a) per esame presso il corso universitario di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituito con la legge 24 dicembre 1904, n. 689, e con le norme stabilite dal R. decreto 1º febbraio 1906, n. 30;

b) per titoli ed esami speciali in conformità degli articoli seguenti.

Art. 77. — Non può essere ammesso agli esami chi non abbia cinque anni di effettivo lodevole insegnamento in una scuola elementare pubblica, inferiore o superiore, attestato dal R. provveditore e non ottenga dalla Deputazione provinciale scolastica l'attestazione che egli per la sua condotta morale e civile è degno dell'ufficio cui aspira.

Ai maestri, i quali hanno prestato un servizio militare senza demeriti nella guerra ultima, è computato per il compimento del detto quinquennio d'insegnamento, tanto per l'ammissione agli esami speciali di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, quanto per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica in base al R. decreto 1º febbraio 1906, n. 30, il tempo passato sotto le armi, purchè il lodevole insegnamento da essi prestato comprenda un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

L'Autorità militare competente a dichiarare la durata e la qualità del servizio militare è il comandante di corpo o il capo servizio per i militari tuttora alle armi ed i comandanti dei centri di mobilitazione per i militari già congedati od in licenza illimitata in attesa di congedo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1796 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 2 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo 1913, n. 289, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea, della Somalia e della Tripolitania e Cirenaica;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 591 del Codice di procedura penale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro ministro guardasigilli e con quelli della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea ed alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni dei nostri decreti del 2 settembre 1919, nn. 1501 e 1502, che concedono amnistia e condono per reati comuni e militari.

Ove nelle disposizioni degli anzidetti decreti si accenni ai « reati commessi durante la guerra » o comunque si faccia riferimento alla « guerra » come condizione essenziale per la concessione dell'amnistia o del condono, le guerre della Tripolitania e della Cirenaica, in seguito all'occupazione italiana sono, a tale effetto, equiparate alla guerra europea.

Art. 2.

Sono condonate le pene pecuniarie per le contravvenzioni al Regio decreto 22 giugno 1913, n. 948, relativo alla tassa sugli affari ed alla tariffa annessavi per la Tripolitania e la Cirenaica, incorse e non pagate anteriormente alla data del presente decreto.

Sono pure condonate tutte le pene pecuniarie incorse e non pagate anteriormente alla data del presente decreto e cessano gli effetti penali delle precedenti condanne per le infrazioni alle disposizioni vigenti nelle Colonie italiane, sull'ordinamento fondiario e sui monopoli industriali e per le infrazioni ad altre disposizioni d'indole tributaria pure vigenti in dette Colonie aventi carattere di semplice contravvenzione e non comprese nel presente articolo od in quello seguente, semprechè le pene pecuniarie stabilite per tali infrazioni non superino le L. 500.

Il condono di cui al presente articolo non ha luogo se entro il 31 dicembre 1919 non siano pagate integralmente le tasse ed i diritti dovuti ed inoltre siano adempiute nello stesso termine ed in quanto è possibile le formalità prescritte.

Art. 3.

È concessa amnistia per i delitti e contravvenzioni previsti nelle disposizioni qui appresso indicate e commessi anteriormente alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte non superino il massimo di L. 2000 di multa o di ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della libertà personale:

a) per i delitti e le contravvenzioni preveduti dagli articoli 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 79 dell'Ordinamento doganale per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con decreto Reale 18 marzo 1915, n. 402;

b) per le contravvenzioni e pei delitti contemplati dagli articoli 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77 ed 86 dell'Ordinamento doganale per la Somalia, approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1030;

c) per le contravvenzioni e per i delitti previsti dagli articoli 28 e 31 del regolamento doganale per la Colonia eritrea, approvato con R. decreto 10 dicembre 1893, n. 701;

d) per le contravvenzioni prevedute dagli articoli 16 e 18 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 817, sul consumo della energia elettrica di Tripoli.

Per le pene inflitte in eccedenza ai limiti di cui al 1° comma del presente articolo, sarà accordata la diminuzione fino a concorrenza dei limiti medesimi, a titolo di indulto.

Art. 4.

La efficacia del presente decreto, si estende ai reati in esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1797 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, relativo all'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica;
Visti gli articoli 86 del Codice penale e 589 e 591 del codice di procedura penale;
Ritenuta l'opportunità in considerazione del leale e fedele atteggiamento tenuto dalle popolazioni della Cirenaica durante il conflitto mondiale, di concedere un atto di generale clemenza per tutti i reati d'indole politica commessi in quella Colonia e per quelli comuni comunque determinati da movente politico;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È concessa amnistia per tutti i reati d'indole politica e per quelli comuni determinati da movente politico commessi nella Cirenaica a tutto il giorno precedente la data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 19 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spinazzola (Bari).*

ALTEZZA!

18 consiglieri del comune di Spinazzola (compresi i componenti la Giunta municipale), sopra 28 in carica e 30 assegnati per legge, hanno presentato le dimissioni per difficoltà sorte nel fronteggiare il problema della disoccupazione, particolarmente aggravate da un generale malcontento della popolazione per gli errori e le imprevi-

denze commesse dagli amministratori nella gestione dell'annona e di tutti i pubblici servizi.

Trovandosi perciò la rappresentanza comunale nella impossibilità di funzionare, e temendosi agitazione in conseguenza anche di violenti dissensi sorti tra la popolazione, la gestione della civica azienda dovette essere provvisoriamente affidata ad un commissario prefettizio.

Non essendo però possibile, per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, provvedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altra parte dare all'amministratore straordinario sufficienti poteri per porlo in grado di provvedere alle gravi questioni che interessano quel Comune, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato reso in adunanza del 10 giugno c. a., provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spinazzola, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Francesco Ciccimarra è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306;

Ritenuta la opportunità di indicare i Comuni nei quali l'Unione edilizia nazionale deve eseguire i lavori di costruzione di casette economiche e popolari, salvo a indicare con successivo decreto altri abitati della provincia di Messina, ove eventualmente siano necessarie consimili costruzioni:

Decreta:

Art. 1.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a costruire casette economiche e popolari, con il fondo di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, oltre che nel comune di Messina, nei seguenti altri comuni di quella Provincia, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Alì Marina — Barcellona Pozzo di Gotto — Bauso — Castroreale — Calvaruso — Fiumedinisi — Gualtieri Sicaminò — Guidomandri — Itala — Letojanni Gallodoro — Locadi — Monforte San Giorgio — Nizza Sicilia — Rometta — Saponara Villafranca — Scaletta Zanglea — Spadafora San Martino — Venetico.

Art. 2.

Con successivo decreto potranno essere aggiunti altri Comuni all'elenco suindicato.

Roma, 29 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1, lettera *c*) del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306;

Ritenuta la opportunità di indicare i Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei quali l'Unione edilizia nazionale deve eseguire i lavori di costruzione di casette economiche e popolari, salvo ad indicare, con successivo decreto, altri abitati della Calabria danneggiati dallo stesso terremoto, nei quali eventualmente fosse riconosciuta la necessità di eseguire consimili costruzioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a costruire casette economiche e popolari, con il fondo di cui all'art. 1, lettera *c*), del decreto Luogotenziale 6 febbraio 1919, n. 306, nei seguenti Comuni danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Circondario di Reggio:

Africo — Bagaladi — Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Campo Calabro — Cannitello — Cardeto — Cataforio — Catona — Condofuri — Fiumara — Gallico — Gallina — Laganadi — Melito Porto Salvo — Montebello Ionico — Motta San Giovanni — Pellaro — Podargoni — Roccaforte del Greco — Roghudi — Rosalì — Salice Calabro — Sambatello — San Lorenzo — San Roberto — Sant'Alessio in Aspromonte — San Stefano in Aspromonte — Scilla — Villa San Giovanni — Villa San Giuseppe.

Circondario di Palmi:

Anoia — Caridà — Cinquefrondi — Cittanova — Cosoleto — Delianova — Feroleto della Chiesa — Galatro — Giffone — Gioia Tauro — Jatrinoli — Laureana di Borello — Maropati — Melicuccà — Molocchio — Oppido Mamertina — Palmi — Polistena — Radicena — Rizziconi — Rosarno — San Giorgio Morgeto — San Pier Fedele — San Procopio — Santa Cristina d'Aspromonte — Sant'Eufemia d'Aspromonte — Scido — Serrata — Seminara — Sinopoli — Terranova Sappominulio — Tresilico — Varapodio.

Circondario di Gerace:

Agnana Calabra — Antonimina — Ardore — Benestare — Bianco — Bovolino — Brancaleone — Bruzzano Zeffirio — Canale — Caraffa del Bianco — Careri — Casignana — Caulonia — Ciminà — Ferruzzano — Gerace Marina — Gerace Superiore — Gioiosa Jonica — Grotteria — Mammola — Martone — Monasterace — Palizzi — Pazzano — Placanica — Platì — Portigliola — Precacore — Riace — Roccella Jonica — San Giovanni di Gerace — San Luca — Sant'Agata di Bianco — Sant'Ilario dell'Jonio — Siderno — Staiti — Stignano — Stilo.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Circondario di Monteleone:

Acquaro — Arena — Briatico — Capistrano — Cessaniti — Dasà — Dinami — Drapia — Fabrizia — Filandari — Francica — Gerocarne — Jonadi — Joppolo — Limbadi — Mileto — Mongiana — Monteleone — Monterosso — Nicotera — Parghelia — Piscopio — Pizzoni — Ricadi — Rombiolo — San Calogero — San Costantino — San Gregorio d'Ippona — San Nicola da Crissa — Soriano Calabro — Spilinga — Stefanaconi — Tropea — Zambrone — Zungri — Vallelonga.

Circondario di Catanzaro:

Girifalco.

Circondario di Nicastro:
Carinza — Filadelfia — Martirano — Pianopoli — Polia.

Art. 2.

Con successivo decreto, potranno essere aggiunti altri Comuni all'elenco suindicato.

Roma, 4 agosto 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista la determinazione 10 giugno 1919 del Segretariato generale per gli affari civili presso il Comando supremo del R. esercito, con la quale si estendeva ai territori occupati il monopolio sul caffè;

Decreta:

Art. 1.

Sono estese al territorio occupato della Venezia Tridentina le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1484 che modificano gli articoli 3, 7 e 10 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, numero 814.

Trento, 5 settembre 1919.

Il commissario generale: CREDARO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1553 relative al diritto di monopolio sulle lampadine elettriche sono estese al territorio occupato della Venezia Tridentina.

Art. 2.

Il territorio della Venezia Tridentina sarà considerato alla stessa stregua di quello del Regno per quanto riguarda la competenza del Ministro delle finanze e del Direttore generale dei Monopoli commerciali nei casi previsti dal Regio decreto di cui all'articolo precedente.

Trento, 9 settembre 1919.

Il commissario generale: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.89	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 53	—

Corso medio dei cambi

del giorno 8 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117,76 — Londra 41,58 — Svizzera 176,78 — New York 9,84 — Oro 164,83

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data della ricevuta: 7 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Basilicata Arturo, Ersilia ed Olimpia (pos. n. 604794) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 253 — Data della ricevuta: 18 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Notaio Garroni Tito (posizione numero 676409) — Titoli del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1125 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 — Data della ricevuta: 14 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sanguigno Andrea fu Cuono (pos. n. 660,266) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 171,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza N. N.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato
Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 10 aprile 1919:

Fabbri Adele nata Roncaglia, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 2 aprile 1919.

Bettacchini Teresa, telefonista a L. 2100, in aspettativa per motivi

di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Rognoni Giuseppina, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Neri Maria nata De Franco, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 30 marzo 1919.

Corsi Vittoria, telefonista a L. 3200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Pecchioli Rina, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Troili Maria, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Piombini Ida, telefonista a L. 2380, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 21 marzo 1919.

Spetrino Maria, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 marzo 1919.

Colucci Amina nata Piccinini, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 26 marzo 1919. Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Rolle Rosa e Radice Maria.

Simondi Ermelinda nata Mucelli, applicata a L. 3315, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 27 aprile 1919:

Comucci Caterina, telefonista a L. 2420 è richiamata in attività di servizio dal 29 marzo 1919, per l'interruzione prende posto in ruolo fra Amadori Anna e Scala Serena.

Ascione Filomena nata De Liguoro, telefonista a L. 2160 è richiamata in attività di servizio dal 3 aprile 1919.

Bonaventura Elisa, telefonista a L. 2120 è richiamata in attività di servizio dal 2 aprile 1919, per l'interruzione prende posto in ruolo fra Mola Bianca nata Grassin e Benzoni Raffaella nata Zita.

Miglio Annunziata nata Patricelli, telefonista a L. 2680 è richiamata in attività di servizio dal 9 aprile 1919.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 maggio 1919:

Colangeli Isabella nata Colabona, telefonista a L. 2420 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 18 aprile 1919.

De Marco Luigia nata Fiore, telefonista a L. 2420 in aspettativa per motivi di famiglia è richiamata in attività di servizio dal 18 aprile 1919, per l'interruzione prende posto in ruolo fra Cogliati Francesca e Mosca Olga nata Olivotti.

Ruggeri Giuseppa, telefonista a L. 2420 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 23 aprile 1919.

Zarri Elvira nata Manfredini, telefonista a L. 2680 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 24 aprile 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Geymet Clementina, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1919.

Guarrieri Fosca nata Bodi, applicata a L. 3315, è collocata in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia dal 1° maggio 1919.

Pieracci Giovannina nata Borghi, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1919.

Rossi Annunciata, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 7 aprile 1919.

Sarmientes Ida, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1919.

Fontana Nicolò, applicato a L. 3315, è collocato in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1919.

Riminini Anna nata Altieri, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1919.

Parte Giulietta nata Ravallese, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1919.

Bernardini Penelope, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1919.

Indrini Emilia nata Mignatti, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 3 maggio 1919.

Torrenti Emma, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 3 maggio 1919.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919:

Manferdini Amedea, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1919.

Del Giudice Fulvia, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919:

Mastaï Caterina, nata Corio, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° marzo 1919.

Bosi Sabina, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 9 maggio 1919.

Palazzo Elisa, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia dal 16 maggio 1919.

Ponzilacqua Maria, nata Sisti, telefonista a L. 2160 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 7 maggio 1919.

Galli Ida, nata Schenardi, telefonista a L. 2160, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 12 maggio 1919. Per l'interruzione prende posto in ruolo tra Fabrizi Antonia e Dogliani Paola nata Giribaldi.

Panzironi Adele, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 maggio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 22 giugno 1919:

Sutto Felicina, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia dal 1° giugno 1919.

Tino Ada, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 maggio 1919.

Cicalè Maria, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919.

Jurgens Carlo, primo segretario a L. 4925, è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia dal 1° giugno 1919.

Tognolatti Pierina, nata Simonetti, applicata a L. 2940, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1919.

Allavena Ada, nata Angeloni, telefonista a L. 2160, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 21 maggio 1919.

Scripanti Olga nata Bartolani, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1919.

Facciocchi Adele, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 28 maggio 1919.

Caleca Emma nata Mussio, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 maggio 1919.

Soderini Ida nata Tosti, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1919.

CONCORSI

MINISTERO
per l'industria, il commercio e il lavoro

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

ERRATA-CORRIGE
ai bandi di concorso pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, n. 218

Ai bandi di concorsi pubblicati nel n. 218 della *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, sono apportate le seguenti modificazioni e rettifiche:

Concorso n. 1. — Dopo le parole « si richiede la laurea d'ingegnere industriale » aggiungere « o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale sieno ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 4. — Annullato nella parte che si riferisce al direttore della scuola di Giaveno.

Concorso n. 5. — Dopo le parole « si richiedono certificati di pratica professionale » aggiungere « attestanti la capacità del concorrente per l'assunzione al posto predetto ».

Concorso n. 6. — Dopo le parole « si richiede il diploma di un Istituto di 3° grado » aggiungere « o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per la istruzione industriale siano ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 7. — Dopo le parole « si richiede il diploma di una scuola normale » aggiungere « e certificati relativi alla conoscenza della disciplina che dovrà essere assunta dalla direttrice ».

Concorso n. 10. — Dopo le parole « si richiede il diploma di laurea di ingegnere industriale » aggiungere « o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione professionale siano ritenuti valevoli per la ammissione in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 12. — Invece delle parole « Insegnante di meccanica e macchine, ecc. ecc. », leggere « Insegnante di disegno di meccanica e macchine, ecc. ecc. ».

Concorso n. 13. — Annullato.

Concorso n. 14. — Dopo le parole « laurea di ingegnere industriale » aggiungere « o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione industriale siano riconosciuti valevoli in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 16. — Annullato.

Concorso n. 17. — Dopo le parole « si richiede il diploma di laurea di ingegnere civile » aggiungere « o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale siano ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 18. — Annullato.

Concorso n. 20. — Invece di « si richiede la laurea in chimica o il diploma di laurea d'ingegnere industriale » leggere « si richiede la laurea in fisica ecc., e il certificato rilasciato da un R. Istituto superiore attestante di aver seguito il corso speciale di elettrotecnica e di aver superato i relativi esami finali ».

Concorso n. 23. — Dopo le parole « si richiede la laurea in fisica o il diploma di laurea d'ingegnere industriale » aggiungere « o laurea in chimica o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale siano ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 24. — Dopo le parole « si richiede, ecc. ecc. » aggiungere « o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale siano ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio ».

Concorso n. 26. — Lettera *g*) figura e pittura decorativa nella R. scuola artistica industriale di « Lecce » deve leggersi invece di « Fano ».

Concorso n. 31. — Lettera *a*) per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in matematica o in fisica o il diploma di laurea di ingegnere o altri titoli specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale siano ritenuti valevoli in mancanza del titolo di studio.

Concorso al posto di maestre di laboratorio nelle R. scuole professionali di Modena, di Orvieto e di Padova « Scalcerle », sono annullati i concorsi relativi al posto di maestra di « Sartoria » nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Orvieto e di « Cucito » nella scuola industriale femminile « Scalcerle » di Padova.

Roma, 30 settembre 1919.

Per il ministro: RUINI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca degli Abruzzi è giunto, ieri, a Napoli, ricevuto alla stazione ferroviaria da S. A. R. il Principe Amedeo, Duca delle Puglie.

Per gli orfani dei marinai caduti in guerra. — La colonia italiana di Bridgfort (Filadelfia S. U.) ha consegnato al Comando della R. nave *Conte di Cavour* la somma di L. 48,309,17 perchè fosse inviata all'Istituto Principe di Piemonte per gli orfani dei marinai morti in guerra.

S. E. il ministro della marina, ammiraglio Sechi, apprezzando altamente sì nobile gesto, ha espresso il suo vivissimo compiacimento a quella patriottica colonia, per la nobile e generosa offerta, la quale, senza dubbio, varrà a rinsaldare sempre più quel vincolo di affetto che lega i nostri emigranti alla madre patria.

Servizio ferroviario. — Domani, 10 corrente, verrà attivato il nuovo servizio viaggiatori tra l'Italia ed il Belgio, che avrà per capolinea le stazioni di Milano e di Amsterdam.

Questo treno attraverserà la Svizzera e per l'Alsazia Lorena, il Lussemburgo ed il Belgio giungerà ad Amsterdam.

L'intero percorso verrà effettuato in circa 28 ore.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

SOFIA, 7. — Stambulovski è stato incaricato di formare un Gabinetto composto di agrari e di socialisti.

PARIGI, 8. — Un dispaccio da Berlino dice che la *Vossische Zeitung* annuncia che una Commissione speciale, composta di 36 ufficiali e presieduta dal generale Mangin partirà probabilmente mercoledì per il quartier generale di Denikin ove studierà la situazione sul luogo.

L'*Eclair* dice che Maklakoff, ambasciatore di Russia a Parigi, partirà col generale Mangin che rimarrà tre settimane presso Denikin, ponendolo al corrente dello stato d'animo dell'Intesa, per meglio coordinare la politica estera dei vari governi antibolscevichi.

PARIGI, 8. — L'*Eclair* commentando la notizia di un'azione diplomatica dell'Inghilterra a Roma e di un passo analogo degli Stati Uniti e dell'Inghilterra a Parigi riguardo alla questione di Fiume, scrive che la Francia non ha fatto nessun passo di questo genere.

La Francia - continua il giornale - che il 13 agosto per bocca di Clémenceau riconosceva la sovranità dell'Italia sulla città di Fiume, non ha modificato affatto il suo atteggiamento e resta fedele alla parola data e alla tradizionale amicizia che la lega all'Italia.

PARIGI, 8. — Il *Temps* dice che è probabile che il generale Fayolle sarà posto alla testa della Commissione incaricata di assicurare il disarmo della Germania imposto dal trattato di pace.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.